



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 436 C.D.T. 37
DEL 25 MARZO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@Ind.it
disciplinare@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio
Mendola Paolo

091 6808 406
091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe
Cutrera Giovanni

091 6808 473
091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

ERRATA CORRIGE

Si riporta qui di seguito nella sua completa e definitiva stesura la decisione relativa al procedimento 171/A, già pubblicata, mancante di una sua parte per un refuso tipografico, nel precedente Comunicato Ufficiale 422 CDT 36 del 18/03/2014.

Procedimento 171/A

A.S.D. TORREGROTTA (ME) appello avverso inibizioni al Sig. Antonino Sindoni fino al 15/04/2014 e al Sig. Giuseppe Bonarrigo fino al 25/03/2014; squalifiche del calciatore Sig. Domenico Bertino per otto gare, dei calciatori Sigg. Andrea Irrera e Giuseppe Sciliberto per sei gare; squalifiche al calciatore Valerio Impala per due gare e al calciatore Antonio Ruggeri per una gara - gara Campionato Promozione Gir. "B" Milazzo/Torregrotta del 02/03/2014 – C.U. n. 396 del 04/03/2014.

Con tempestivo appello l'A.S.D. Torregrotta, in persona del vice presidente pro tempore, impugna le sanzioni disciplinari emesse dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti della partita in oggetto evidenziata, chiedendone una revisione migliorativa.

La Commissione Disciplinare Territoriale evidenzia in primo luogo l'inammissibilità dell'appello con riferimento alle sanzioni a carico del dirigente Sig Giuseppe Bonarrigo (ex

art. 45 n° 3 lettera b C.G.S.) e dei calciatori Sigg. Valerio Impala e Antonio Ruggeri (ex art. 45 n° 3 lettera a C.G.S.).

Altrettanto vale per ciò che concerne i fatti attribuiti al Presidente Sig. Antonino Sindoni, che vengono comunque in parte descritti e ammessi dalla appellante, ma sui quali non viene fornita alcuna motivazione che possa rendere valido e non inammissibile l'appello e giustificabile una riduzione della sanzione irrogata ostandovi il disposto dell'art. 33 n° 6 C.G.S..

Per ciò che attiene la posizione dei calciatori Domenico Bertino, Irrera Andrea e Sciliberto Giuseppe la Commissione Disciplinare Territoriale visto il referto di gara redatto dall'arbitro e dai suoi assistenti che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara evidenzia che al 50' del 2° tempo (*rectius* 5° minuto di recupero) il sig. Irrera Andrea, espulso poco prima per comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dello stesso.

Quest'ultimo giocatore inoltre al termine della gara tentava di aggredire per ben due volte il predetto assistente ma veniva bloccato dai Carabinieri.

Al termine della gara il sig. Bertino Domenico assumeva prima un comportamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e nel contempo lo spintonava facendolo indietreggiare ma veniva prontamente allontanato dai Carabinieri presenti al che assumeva un comportamento minaccioso nei confronti di uno degli assistenti arbitrali.

Sempre al termine della gara il calciatore Sciliberto Giuseppe assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro e di uno degli assistenti.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento in relazione alla squalifica irrogata al calciatore Bertino Domenico in quanto la stessa risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione poiché è stata irrogata nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lettera d) C.G.S.

Di contro il gravame deve trovare accoglimento per ciò che attiene le squalifiche a carico dei calciatori Irrera Andrea e Sciliberto Giuseppe le cui sanzioni vanno rideterminate in termini più equi così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica a carico di Irrera Andrea in cinque gare ed in quattro gare quella a carico del calciatore Sciliberto Giuseppe.

Rigetta l'appello relativo alla posizione del calciatore Bertino Domenico e dichiara inammissibile nel resto il proposto gravame.

Per l'effetto senza addebito della tassa reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 25 marzo 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n°163/A

A.S.D. NEW TEAM RAGUSA (RG) avverso rigetto reclamo gara Campionato 1° Cat. Girone "G" New Team Ragusa/Città di Augusta del 01/02/2014 – C.U. N° 371 del 19/02/2014

Con reclamo a firma del Presidente pro tempore la A.S.D. New Team Ragusa ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che venga assegnata gara perduta per 0 – 3 alla società Città di Augusta per non avere quest'ultima schierato due juniores nel corso dell'intera gara, stante la poca chiarezza della distinta di gara.

La reclamante chiede, inoltre, che venga esaminata la posizione relativa al tesseramento di tutti i calciatori schierati dal Città di Augusta e di cui allega l'elenco.

All'udienza odierna la Società reclamante, pure avendo fatto specifica richiesta di personale audizione, non è intervenuta comunicando una improvvisa indisponibilità.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in ordine alla presunta posizione irregolare di tutti i calciatori schierati dal Città di Augusta è inammissibile ai sensi dell'art. 36 comma 8 del CGS per effetto del quale non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all'organo di prima istanza.

Nel merito il reclamo è parimenti infondato in quanto, come giustamente osservato dal giudice di prime cure, le presunte irregolarità evidenziate dalla reclamante tali non sono in quanto queste derivano solo da un leggero sfalsamento della copia della distinta, poi consegnata loro dall'arbitro, rispetto all'originale in atti.

In ragione di quanto sopra non si rileva la lamentata violazione, da parte della società Città di Augusta, della normativa relativa all'utilizzo dei calciatori "Giovani".

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Per l'effetto dispone addebitarsi la relativa tassa (€ 130,00) non versata.

Procedimento n°165/A

A.S.D. CARA MINEO (CT) Avverso perdita gara per 0–3 - gara Campionato 3° Cat. Girone "A" Cara Mineo/Atletico Biancavilla del 16/02/2014 – C.U. N° 41 del 19/02/2014 Delegazione Provinciale di Catania

Con appello a firma del Presidente pro tempore la A.S.D. Cara Mineo ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che venga disposta la prosecuzione della gara a decorrere dal 62' del 2 t. (rectius 17' del 2° t.) e cioè dal momento della sua sospensione o in subordine l'applicazione di una misura meno affittiva della perdita della gara in quanto non ricorrevano le condizioni per sospendere l'incontro anche in ragione della presenza di due carabinieri così come si evincerebbe da alcune immagini e da alcune riprese audio che allega.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal rappresentante della società che ne ha fatto specifica richiesta.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, in ordine ai procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori, questi, ai sensi dell'art. 35 n°2 comma 2.1 CGS, si svolgono unicamente in base al rapporto dell'arbitro e dei suoi eventuali supplementi.

Conseguentemente risulta inammissibile la produzione video e sonora prodotta dalla reclamante.

Dalla lettura del rapporto dell'arbitro si evince innanzitutto che non corrisponde al vero l'affermazione della reclamante circa la presenza di due carabinieri fin dall'inizio della gara, dato che questi sono intervenuti solo dopo che lo stesso aveva fatto rientro nello spogliatoio.

In punto di fatto risulta che sin dall'inizio del 2° tempo sostenitori dell'A.S.D. Cara Mineo lanciavano oggetti in campo quali bottiglie d'acqua, sia piene che vuote, e pietre aventi la

grandezza di una noce che sfioravano alcuni calciatori mettendo così a rischio la loro incolumità.

Fatti questi che si sono ripetuti fino al 17' del 2° tempo, momento in cui l'arbitro ha deciso di sospendere definitivamente l'incontro atteso che erano risultati vani tutti i tentativi posti in essere dal capitano della società ospitante tendenti a fare cessare il comportamento del pubblico.

Giova ricordare che la società ospitante ha l'obbligo di predisporre un adeguato servizio d'ordine che consenta di prevenire, attraverso l'utilizzo di adeguate risorse umane, i comportamenti della specie di quelli verificatisi.

Non risulta inoltre che la reclamante, una volta verificatisi gli episodi violenti che hanno poi portato alla sospensione della gara, abbia posto in essere dei comportamenti tali da far cessare le manifestazioni di intemperanza dei propri, seppur pochi, sostenitori e ciò in relazione al fatto che il pur fattivo comportamento del capitano non è risultato assolutamente sufficiente a consentire la regolare prosecuzione dell'incontro.

Giova, infine, ricordare che solo all'arbitro è demandato il potere di valutare se, nonostante tutti i tentativi posti in essere al fine di riportare l'ordine, esistono o meno le condizioni che consentano la prosecuzione della gara e tali da salvaguardare l'incolumità propria ma anche, e soprattutto, quella degli atleti in campo.

Per cui una volta verificato che l'arbitro ha correttamente messo in atto tutti i comportamenti a lui impostigli dalle norme regolamentari e questi, come nel caso in esame, non abbiano sortito effetto alcuno per ristabilire le normali condizioni di sicurezza, deve condividersi la decisione assunta di sospendere definitivamente la gara, con la conseguenza che l'appello de quo non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n°177/A

POL. DIL. RIVIERA MESSINA NORD (ME) Avverso rigetto reclamo gara Campionato Allievi Regionali Girone "C" Nuova Rinascita/Riviera Messina Nord del 08/03/2014 – C.U. N° 418/91 sgs del 14/032/2014

Con appello a firma del Presidente pro tempore la Pol. Dil. Riviera Messina Nord ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che venga assegnata gara perduta per 0 – 3 alla società A.S.D. Nuova Rinascita per avere utilizzato un calciatore non tesserato.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal rappresentante della reclamante che ne ha fatto specifica richiesta.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo è infondato in quanto, dagli accertamenti effettuati, il calciatore Danilo Siragusano risulta regolarmente tesserato con l'A.S.D. Nuova Rinascita a decorrere dal 1 marzo 2014, per cui aveva pieno titolo a partecipare alla gara in oggetto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 65,00) non versata.

Procedimento 179/A

A.S.D. Giovani Leoni Catania (CT) avverso delibera di ripetizione gara - Gara Giovanissimi Regionali girone D) Giovani Leoni/Magica Gravina del 15/03/2014 - C.U. n° 421 sgs 92 del 18/03/2014.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Giovani Leoni contesta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha disposto la ripetizione della gara in questione, ritenendo tale pronuncia non condivisibile e inaccettabile in quanto l'arbitro, a seguito della richiesta di controllo delle misure del terreno di gioco avanzata dalla società ospite, vi provvedeva con apposita rollina metrica alla presenza dei dirigenti di entrambe le squadre, rilevando la piena e totale conformità del rettangolo di gioco alle normative regolamentari federali.

Controdeduce la Pol. Magica Gravina, che, qui in sintesi, insiste nel sostenere irregolari le misure del campo di gioco in questione e contesta le modalità di effettuazione del controllo operato dall'arbitro, a suo dire in collaborazione con il presidente, inibito, della società ospitante.

Entrambe le società, regolarmente convocate all'udienza dibattimentale, hanno insistito nelle ragioni già espresse nei rispettivi scritti difensivi.

L'appello appare fondato e va quindi accolto, conseguendone il ripristino del risultato in campo.

Richiesto di chiarimenti in merito, stante la laconicità delle annotazioni di referto, il direttore di gara ha infatti inviato un supplemento di rapporto dal quale si evince che, una volta ricevuta la riserva scritta prima dell'inizio della gara, ha verificato le misure del campo di gioco insieme al dirigente sig. Anastasi ed al capitano sig. D'Angelo della società ospitante ed ancora insieme al dirigente sig. Rabiolo ed al capitano sig. Messina della società ospite.

Riscontrata una difformità di lunghezza di ml. 1.20 relativa ad un'area di rigore, l'arbitro ne disponeva la rettifica, che avveniva prontamente sotto il suo controllo e che comunque assoggettava a nuova verifica finale, prima di dare inizio alla gara.

Da quanto sopra appare ingiustificata la delibera di ripetizione della gara, che ha tratto motivazione dall'assunto di non avere l'arbitro ottemperato alla richiesta di controllo delle misure del terreno di gioco voluta dalla società ospite, circostanza smentita dalle acquisite risultanze ufficiali come sopra specificate.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell'appello come sopra proposto ed in riforma della delibera di ripetizione gara di cui in epigrafe, dispone ripristinarsi il risultato conseguito in campo.

Senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento 181/A

F.C.D. Pro Favara 1984 (AG) appello avverso squalifica del campo per 4 gare da disputare a porte chiuse - Gara Eccellenza "A" Pro Favara/Serradifalco del 16.03.2014
C.U. n° 428 del 19/03/2014.

Con appello proposto in termini dal Dirigente pro tempore delegato alla firma, la F.C.D. Pro Favara 1984 impugna la decisione indicata in epigrafe, sostenendo, qui molto in sintesi, una sproporzione tra quanto, pur grave, effettivamente accaduto e la misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale. La società appellante evidenzia a proprio discapito il fatto che non vi siano stati casi di violenza fisica ed aggressioni e produce una serie di decisioni in casi ritenuti simili che in analogia legittimerebbero l'annullamento della sanzione o la sua riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 e 35 n° 2 comma 2.1 C.G.S. i rapporti di gara e i relativi supplementi degli ufficiali di gara fanno piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento inerente il comportamento di tesserati e sostenitori. Allo stesso modo anche le relazioni dei

commissari di campo costituiscono base privilegiata in relazione al comportamento dei sostenitori.

Dalla lettura di tali rapporti ufficiali in modo chiaro si evince, qui in sintesi, di comportamenti intimidatori e violenti posti in essere nell'intervallo della gara da una ventina di sostenitori della squadra di casa, indirizzati tanto nei confronti dei calciatori ospiti che della terna arbitrale e che tra l'altro provocavano il ferimento di un dirigente ospite e una escoriazione ad un assistente arbitrale. Tra i predetti sostenitori gli ufficiali di gara hanno individuato anche alcuni dirigenti locali. Una volta intervenute le Forze dell'Ordine (chiamate dalla terna e da un Commissario di campo) e sgomberato lo spazio antistante gli spogliatoi, gli atteggiamenti sopra detti continuavano dalla tribuna per tutta la durata del secondo tempo, in particolar modo a ridosso della panchina della squadra ospite. Sul finire del secondo tempo i predetti sostenitori tentavano di sfondare il cancello di accesso allo spazio antistante gli spogliatoi. Molti estranei invadevano il campo per destinazione (rapporto A.A.) ed i più, a fine gara, si riversavano nuovamente nello spazio antistante gli spogliatoi.

L'atteggiamento ingiurioso e minaccioso dei sostenitori in questione proseguiva poi fino all'uscita dall'impianto della squadra ospite e in tali frangenti molti tesserati del Serradifalco venivano colpiti e fatti oggetto di insulti; in particolare il calciatore n° 10 ospite veniva colpito da un pugno alla spalla da un dirigente locale.

La terna lasciava l'impianto sotto scorta dei carabinieri.

Tutto quanto sopra non consente alcuna riduzione della sanzione, che appare equa e ben proporzionata alla gravità dei fatti accaduti come descritti dagli ufficiali di gara.

Peraltro non risulta dagli atti l'affermazione della appellante circa il coinvolgimento provocatorio di un dirigente ospite, né possono definirsi non violenti gli atteggiamenti sopra descritti che hanno determinato lo sfondamento di una porta, il ferimento di un dirigente ospite e, seppur lieve, di un assistente arbitrale.

Fermo restando che non pare che la società ospitante abbia posto in essere accorgimenti atti ad evitare lo scatenarsi e il reiterarsi degli episodi in questione, ai quali hanno purtroppo partecipato a vario titolo alcuni suoi dirigenti, nonostante per regolamento alla società ospitante sia imposto l'obbligo di tutela dei dirigenti federali, degli ufficiali di gara e delle società ospitate, prima durante e dopo la disputa della gara (art. 62 nn. 1 e 2 N.O.I.F) e che non ricorre, peraltro, alcuna delle ipotesi attenuanti di cui all'articolo 13 C.G.S. in relazione all'articolo 14 comma 5 C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00 non versata.

Procedimento 182/A

S.C. Adelskam (TP) appello avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e squalifica del calciatore Stefano Trapolino per 3 gare - Gara Allievi Regionali Juventina Palermo/Adelskam del 09.03.2014 - C.U. n° 412 sgs 90 del 12/03/2014.

Con appello proposto in termini, la S.C. Adelskam impugna la decisione indicata in epigrafe, sostenendo, qui molto in sintesi, che piuttosto che di una rissa si sia trattato di un'aggressione ai propri calciatori e dirigenti, peraltro durata *“si e no trenta secondi”*. Il che legittimerebbe l'adozione di un provvedimento di conferma del risultato in campo ovvero di ripetizione della gara.

Quanto alla squalifica a carico del calciatore sig. Stefano Trapolino, la società appellante chiede che sia diminuita trattandosi, anche in questo caso, di aggressione subita da un avversario dalla quale il predetto ha dovuto solo difendersi.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che all'appello non risulta allegata alcuna documentazione attestante l'invio di copia dei motivi di impugnazione alla società controparte. Ciò determina l'inammissibilità dell'appello, in ordine alla pronuncia relativa al risultato gara, a termini dell'art. 46 n° 5 C.G.S. risultando violato il contraddittorio.

Quanto alla sanzione disciplinare a carico del calciatore Stefano Trapolino, va premesso che il rapporto dell'arbitro, a norma dell'art. 35 numero 1 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento.

In detto rapporto si legge che al 27° del secondo tempo, dopo la concessione di un calcio di rigore, un calciatore della Juventina Palermo e il calciatore Stefano Trapolino della Adelskam "*venivano reciprocamente alle mani*". L'arbitro non faceva a tempo a notificare ad entrambi il provvedimento di espulsione per lo scatenarsi di una rissa collettiva tra quasi tutti i calciatori, che giungevano anche a colpire i dirigenti delle squadre, impegnati a riportare la calma.

Per quanto sopra l'appello non può essere accolto, dato che la sanzione adottata a carico del calciatore Stefano Trapolino è pari a quella minima prevista dall'art. 19 n° 4 lettera b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello in ordine al risultato della gara e lo respinge per il resto.

Con addebito della tassa reclamo di €62,00 non versata.

Procedimento 183/A

F.C.D. SERRADIFALCO (CL) appello avverso reiezione reclamo esito gara - Gara Eccellenza "A" Pro Favara/Serradifalco del 16.03.2014 - C.U. n° 428 del 19/03/2014.

Con appello ritualmente proposto la F.C.D. Serradifalco impugna la decisione indicata in epigrafe, sostenendo, qui molto in sintesi, che i gravi incidenti accaduti, che si sono concretizzati in atti intimidatori e violenti nei confronti dei propri tesserati, legittimano la richiesta di assegnazione di gara perduta alla società Pro Favara o in via subordinata la ripetizione in campo neutro ed a porte chiuse.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore delegato all'udienza di comparizione odierna, avendone fatto specifica richiesta.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 e 35 n° 2 comma 2.1 C.G.S., i rapporti di gara e i relativi supplementi degli ufficiali di gara fanno piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento inerente il comportamento di tesserati e sostenitori. Allo stesso modo anche le relazioni dei commissari di campo costituiscono base privilegiata in relazione al comportamento dei sostenitori.

Dalla lettura di tali rapporti ufficiali si evince, qui in sintesi, di comportamenti intimidatori e violenti posti in essere nell'intervallo della gara da una ventina di sostenitori della squadra di casa, indirizzati tanto nei confronti dei calciatori ospiti che della terna arbitrale e che, tra l'altro, provocavano il ferimento di un dirigente ospite e una escoriazione ad un assistente arbitrale. Tra i predetti sostenitori gli ufficiali di gara hanno individuato anche alcuni dirigenti locali. Una volta intervenute le Forze dell'ordine (chiamate dalla terna e da un Commissario di campo) e sgomberato lo spazio antistante gli spogliatoi, gli atteggiamenti sopra detti continuavano dalla tribuna per tutta la durata del secondo tempo, in particolar modo a ridosso della panchina della squadra ospite. Sul finire del secondo tempo i predetti sostenitori tentavano di sfondare il cancello di accesso allo spazio antistante gli spogliatoi. Molti estranei invadevano il campo per destinazione, poi allontanati dalle Forze dell'ordine

presenti (rapporto A.A.). I più, a fine gara, si riversavano nuovamente nello spazio antistante gli spogliatoi.

L'atteggiamento ingiurioso e minaccioso dei sostenitori in questione proseguiva poi fino all'uscita dall'impianto della squadra ospite e in tali frangenti molti tesserati del Serradifalco venivano colpiti e fatti oggetto di insulti; in particolare il calciatore n° 10 ospite veniva colpito da un pugno alla spalla da un dirigente locale.

Dalla lettura dei rapporti ufficiali si evince che la gara ha avuto comunque regolare svolgimento e conclusione. Giova ricordare che, a mente dell'art. 64 N.O.I.F., spetta all'arbitro stabilire quali fatti e situazioni appaiano pregiudizievoli dell'incolumità propria e dei calciatori, tali da non consentirgli di dirigere la gara.

Pertanto, una volta che l'arbitro ha ritenuto che ci fossero le condizioni perché l'incontro potesse proseguire, stante l'intervenuta presenza delle Forze dell'ordine, questa Commissione non ritiene, ai sensi dell'articolo 17 comma 4 lett. a) C.G.S., che esistano situazioni tali che abbiano potuto avere influenza sul regolare svolgimento e conclusione della gara

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00 non versata.

Procedimento 184/A

A.S.D. Venetico (ME) appello avverso reiezione reclamo esito gara - Gara 1^ categoria girone "D", Venetico/Pro Mende del 23/02/2014 - C.U. n° 428 del 19/03/2014.

Con appello ritualmente proposto dal Presidente pro tempore, la A.S.D. Venetico impugna la decisione indicata in epigrafe, sostenendo che il sig. Fortunato Alibrando, iscritto in distinta come collaboratore sebbene tesserato come calciatore e non come dirigente, non avrebbe potuto assumere la qualifica di assistente di parte, avendo così compromesso la regolarità della gara a partire dal 39° del 1° tempo.

Quanto sopra legittimerebbe l'adozione di un provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Pro Mende.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che l'appello è infondato.

Infatti la A.S.D. Pro Mende Calcio, in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 63 comma 2 delle N.O.I.F., ha utilizzato quale assistente arbitrale, in luogo di quello *in primis* designato e poi espulso, un calciatore regolarmente tesserato, non squalificato né inibito, avente pieno titolo a partecipare alla gara in questione.

La circostanza che lo stesso fosse stato già inserito in distinta quale collaboratore non comporta alcuna conseguenza circa la regolarità della gara, posto che l'art. 17 numero 5 b) C.G.S. prevede la punizione sportiva della perdita della gara soltanto nel caso in cui la società "*utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte*".

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00 non versata.

Procedimento 185/A

A.S.D. Sporting Club Mascalucia (CT) appello avverso punizione sportiva perdita gara per 0 - 3 - Gara 3^ categoria CT girone "G", Sporting Club Mascalucia/Pro Librino del 09.03.2014 - C.U. n° 47 del 19/03/2014 Delegazione Provinciale di Catania.

Con appello ritualmente proposto dal Vice Presidente pro tempore delegato alla firma, la A.S.D. Sporting Club Mascalucia impugna la decisione indicata in epigrafe, sostenendo un

errore del direttore di gara nell'attribuire e conteggiare le sostituzioni e quindi le disponibilità consequenziali alla rissa che vedeva coinvolti alcuni giocatori per parte. Quanto sopra legittimerebbe l'adozione di un provvedimento di ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il rapporto dell'arbitro, a norma dell'art. 35 numero 1 comma 1.1. C.G.S., fa piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento. In tale rapporto si legge piuttosto chiaramente che alla rissa scatenatasi al 43° del 2° tempo partecipavano diversi tesserati di entrambe le società, tra i quali il direttore di gara riusciva a riconoscerne almeno quattro per parte. Non potevano essere subito adottati i relativi provvedimenti disciplinari in quanto nel contempo si verificava una invasione di campo tra sostenitori contrapposti. A questo punto, considerato che si verificava una generalizzata partecipazione alla rissa dei tesserati, oltre che dei predetti sostenitori, che faceva sì che entrambe le società si sarebbero trovate con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito dal regolamento, il direttore di gara disponeva la sospensione della gara. Gli incidenti si protraevano infatti per oltre dieci minuti e della decisione di sospendere la gara l'arbitro informava i dirigenti di entrambe le società. Per quanto sopra l'appello non può essere accolto, apparendo del tutto conforme al regolamento la decisione assunta dal direttore di gara, valutabile positivamente ex articolo 17 n°4 C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00 non versata.

Procedimento 186/A

A.S.D. Messina 2006 (ME) appello avverso squalifica per otto gare calciatore Giovanni Lo Vecchio e fino al 31/05/2014 allenatore Francesco Cannistraci - Gara Allievi ME girone "B" Messina 2006 / Sporting Club Messina del 17.03.2014 - C.U. n° 51 del 19-20/03/2014 Delegazione provinciale di Messina.

Con appello proposto in termini la A.S.D. Messina 2006 impugna le decisioni indicate in epigrafe, sostenendo, qui molto in sintesi, che non risponda al vero quanto riferito in referto dal direttore di gara, piuttosto resosi autore di minacce e insulti al calciatore Lo Vecchio e di atteggiamenti minacciosi e provocatori in danno dell'allenatore Cannistraci.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell'arbitro, a norma dell'art. 35 numero 1 comma 1.1. C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto si legge che al 20° del 2° tempo il calciatore Lo Vecchio insultava l'arbitro e veniva perciò espulso. A fine gara, in abiti borghesi, tentava di aggredire l'arbitro e veniva fermato solo grazie all'intervento dei compagni di squadra.

Ancora, si legge che l'allenatore Cannistraci, personalmente riconosciuto dal direttore di gara, lo insultava e minacciava "dall'inizio alla fine della partita".

Per quanto sopra l'appello non può essere accolto, apparendo del tutto conforme a Giustizia la decisione assunta dal Giudice sportivo provinciale. Infatti, nel caso del calciatore soccorrono le disposizioni dell'art. 19 n° 4 lettera a) e d) C.G.S., tenendo conto peraltro della reiterazione di fine gara che non è giunta a conclusione solo grazie all'intervento dei compagni di squadra del Lo Vecchio; nel caso dell'allenatore vale la considerazione che trattasi di soggetto già squalificato per il quale soccorre il principio dell'aggravamento della sanzione a carico di soggetti recidivi.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.62,00 non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistiti dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 11 marzo 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 232/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sigg. Zerbo Gaetano, Cardinale Antonino Gianluca, Giacalone Cristian, Russello Gerlando, Ciancimino Girolamo (all'epoca dei fatti tesserati - calciatori per la A.S.D. Alcamo);

Sigg. Virga Giuseppe, Carioto Davide, Geraci Alessio E Canzonieri Sebastian (all'epoca dei fatti tesserati - calciatori della F.C.D. Raffadali);

Sigg. Daidone Pietro (all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Alcamo);

Bruno Fabio (all'epoca dei fatti Presidente della F.C.D. Raffadali);

A.S.D. Alcamo

F.C.D. Raffadali.

Con nota 3709/1074 pf12-13/MS/vdb del 23/01/2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sopra indicati calciatori per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 16 comma 1 e 30 comma 1 dello Statuto F.I.G.C. e degli artt. 29 e 92 delle N.O.I.F.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito i sigg. Pietro Daidone e Fabio Bruno, nella loro indicata qualità, per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 16 comma 1 e 30 comma 1 dello Statuto F.I.G.C. e degli artt. 29 e 48 comma 3 delle N.O.I.F., nonché dell'art. 8 comma 6 del C.G.S. ed ancora le società sopra indicate ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

Quanto sopra in relazione all'avvenuta pattuizione di consistenti compensi economici tra le società e i calciatori, successivamente venuti meno al maturarsi della inaccessibilità a posizioni di vertice di classifica, con il rifiuto dei tesserati a proseguire l'attività agonistica e conseguente effetto di alterare la regolare conclusione del campionato e la formazione della sua classifica finale.

Agli atti del procedimento sono state acquisite note difensive del calciatore sig. Virga Giuseppe che, lamentando di non essere stato mai convocato dagli organi inquirenti, ha rigettato ogni addebito negando d'essere stato titolare inamovibile e sostenendo di avere ricevuto proprio dal presidente, con l'avallo dell'allenatore, l'invito a lasciare la squadra e l'alloggio fornitogli, trattandosi di spese non più sostenibili da parte della società.

Il tesserato Sig Canzonieri Sebastian Claudio ha fatto invece pervenire certificazione medica relativa all'impossibilità a presenziare.

All'udienza dibattimentale sono comparsi i sigg. Sigg. Zerbo Gaetano, Cardinale Antonino Gianluca (assistito dall'Avv. Giustino Ferraro), Giacalone Cristian, Russello Gerlando (assistito dall'Avv. Giustino Ferraro), Ciancimino Girolamo, Virga Giuseppe e Geraci Alessio, che hanno singolarmente illustrato i motivi contingenti che avrebbero impedito loro di continuare l'attività agonistica, dovendo affrontare ingenti costi di trasferta, vitto e

alloggio che non potevano più essere sostenuti dalle rispettive società di appartenenza, nonostante le intervenute pattuizioni.

Il sig. Fabio Bruno, pure comparso, ha confermato di avere informato i propri tesserati della circostanza di non potere più versare le somme pattuite, lasciandoli liberi di decidere in merito al prosieguo della stagione agonistica.

Tutti i tesserati, prima della chiusura del dibattimento, hanno quindi chiesto di potere definire il procedimento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

Ordinanza n° 1:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima della chiusura del dibattimento i tesserati sigg. Zerbo Gaetano, Cardinale Antonino Gianluca (assistito dall'Avv. Giustino Ferraro), Giacalone Cristian, Russello Gerlando (assistito dall'Avv. Giustino Ferraro), Ciancimino Girolamo, Virga Giuseppe e Geraci Alessio hanno singolarmente depositato istanze di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuate per ciascuno di essi nella squalifica per mesi due e venti giorni a decorrere dal 1° luglio 2014 (pena base mesi sei di squalifica);

visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica ai sopra indicati istanti le sanzioni come indicate in dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei sopra indicati istanti.

Ordinanza n° 2:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima della chiusura del dibattimento il tesserato sig. Fabio Bruno ha singolarmente depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella inibizione per mesi quattro (pena base mesi nove di inibizione);

visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sopra indicato istante la sanzione come indicata in dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del sopra indicato istante.

Le altre parti deferite, non comparse, non hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa.

Dato seguito al procedimento, il rappresentante della Procura Federale ha quindi concluso insistendo nei motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi nove a carico del tesserato sig. Pietro Daidone (presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Alcamo), dell'ammenda di € 20.000,00 a carico della società A.S.D. Alcamo oltre tre punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato e dell'ammenda di € 10.000,00 oltre tre punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato a carico della F.C.D. Raffadali.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

risulta inequivocabilmente che entrambe le società deferite, nella persona dei responsabili legali, hanno inizialmente pattuito con propri calciatori consistenti compensi economici, in violazione delle norme regolamentari indicate in deferimento, accordi poi venuti meno con la conseguenza di ridurre la consistenza tecnica delle rispettive formazioni a causa delle defezioni riscontrate in occasione delle ultime gare di campionato della stagione sportiva 2012/2013.

Non v'è dubbio pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte, a norma di regolamento.

Solo ai fini della quantificazione delle sanzioni da porre a carico delle rispettive società non può farsi a meno di rilevare che i compensi concordati in violazione delle norme di regolamento (come ammesso dai tesserati deferiti) soltanto nel caso della A.S.D. Alcamo hanno in una sola occasione superato il limite di indennità, rimborsi e compensi di cui alla lett. m) del comma 1 dell'art. 67 (comma 2 dell'art. 67 del T.U.I.R. – lett. d), del comma 1 dell'art. 37 e successivo comma 2 lett. a) della legge n° 342/2000), determinato dall'anzidetta disciplina tributaria in € 7.500,00 a fini strettamente funzionali all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Ferma comunque restando inequivocabile la violazione delle norme federali, va inoltre considerata, quale ulteriore circostanza valutabile ai fini dell'art. 16 C.G.S., l'impossibilità da parte dei calciatori tesserati, provenienti da diverse località, di potere assicurare la loro presenza continua al fine dell'allestimento di formazioni competitive, dovendosi comunque affrontare ingenti spese di trasporto, vitto e alloggio connesse all'intensa attività agonistica da interpretare ed ancora che i compensi stessi non sono stati poi corrisposti, se non in parte, per via delle ristrettezze economiche che ne hanno poi determinato la definitiva caducazione.

Le sanzioni a carico delle predette società e del sig. Pietro Daidone seguono pertanto come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

ai sigg. Zerbo Gaetano, Cardinale Antonino Gianluca, Giacalone Cristian, Russello Gerlando, Ciancimino Girolamo, Virga Giuseppe e Geraci Alessio la sanzione della squalifica per mesi due e venti giorni a decorrere dal 1° luglio 2014, determinata ex artt. 23 e 24 C.G.S.;

al sig. Fabio Bruno la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) per mesi quattro determinata ex artt. 23 e 24 C.G.S.;

al sig. Pietro Daidone la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) per mesi sei;

alla A.S.D. Alcamo la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (art. 4 commi 1 e 2) e la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2014/2015;

alla F.C.D. Raffadali la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (art. 4 commi 1 e 2) e la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2014/2015.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive, ove non diversamente sopra precisato, a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Si rinvia il procedimento, in relazione alla posizione del tesserato Sig Canzoneri Sebastian Claudio, al 10 giugno 2014.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilaro, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 25 marzo 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 171/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Harbour Sporting Club (915018);

Sig. Papale Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°03 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C1 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/11/2013 prot. 11.594 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 alla società A.S.D. Harbour Sporting Club (915018);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Papale Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amara Salvatore, Coronella Fabrizio, Ragusa Francesco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 173/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Jatina (oggi ASD Jatina Pro Monreale 921829);

Sig. Ferrante Gioacchino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/11/2013 prot. 11.595 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 1.100,00 alla società A.S.D. Jatina (oggi ASD Jatina Pro Monreale 921829);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ferrante Giocchino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Allegra Giuseppe, Bonfardeci Valerio, Candela Antonino, Cannino Federico, Canzoneri Francesco, Costanza Edy, Curella Fabio, D'amico Salvatore, Di Giovanni Calogero, Dragotta Rosario, Erta Marco, Franzella Vincenzo, Giangrande Filippo, Giangrande Giuseppe, Giordano Maurizio, La Barbera Alessandro, Lo Giudice Giocchino, Rizzuto Michael, Schiro Giuseppe, Spica Maurizio, Vicari Pietro, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 174/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Futsal Peloro Messina (ex ASD Futsal ME + Sporting Peloro 937799);
Sig. Santoro Paolo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C1 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/11/2013 prot. 11.596 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso nota difensiva allegando i certificati medici attestanti l'idoneità all'attività sportiva agonistica dei seguenti calciatori deferiti:

Bucca Valerio, Di Nuzzo Fabio, Giliberti Ettore Antonino, Granata Giuseppe, Smedile Gaetano, Zodda Claudio.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei rimanenti calciatori deferiti. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Bucca Valerio, Di Nuzzo Fabio, Giliberti Ettore Antonino, Granata Giuseppe, Smedile Gaetano, Zodda Claudio e applica:

l'ammenda di € 200,00 alla società A.S.D. Futsal Peloro Messina (ex ASD Futsal ME + Sporting Peloro 937799);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Santoro Paolo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Corvaja Cesare, Fiumara Simone, Martelli Carlo, Massaro Giuseppe, Zingale Gabriele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 175/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. S.Basilio (916584)

Sig. Virgilio Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/11/2013 prot. 11.597 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 330 CDT 22 del 21/02/2012), applica:

l'ammenda di € 550,00 alla società A.S.D. S.Basilio (916584);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Virgilio Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Araca Nunzio, Carcione Valentino, Destro Pastizzaro Devis, Drago Francesco, Frisenda Antonio, Parafioriti Francesco, Raineri

Mangialino Nunzio, Truglio Giuseppe, Truglio Isidoro Giuseppe, Truglio Salvatore, Vilardo Antonino, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 176/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Raddusa (937800)

Sig. Scalisi Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/11/2013 prot. 11.598 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso nota difensiva allegando i certificati medici attestanti l'idoneità all'attività sportiva agonistica dei seguenti calciatori deferiti:

Donato Antonino, Nicastro Andrea, Scarfallotto Fabio, Tespi Angelo, Cigna Giuseppe, Bommaci Vincenzo, Sampieri Salvatore, Mirci Vincenzo, Spataro Giuseppe, Pinzone Luca, Schilirò Cosimo, Incardona Alessandro, Tusa Giovanni, Florio Carmelo.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei rimanenti calciatori deferiti. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Donato Antonino, Nicastro Andrea, Scarfallotto Fabio, Tespi Angelo, Cigna Giuseppe, Bommaci Vincenzo, Sampieri Salvatore, Mirci Vincenzo, Spataro Giuseppe, Pinzone Luca, Schilirò Cosimo, Incardona Alessandro, Tusa Giovanni, Florio Carmelo e applica:

l'ammenda di € 120,00 alla società A.S.D. Raddusa (937800);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scalisi Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barbera Pietro, Bonsignore Francesco, Palmieri Marco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 177/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. S. Giovanni La Punta (74799)

Sig. Borbone Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/11/2013 prot. 11.599 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori deferiti. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 300,00 alla società A.S.D. S. Giovanni La Punta (74799);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Borbone Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barcellona Flavio, Bonaiuto Danilo, Federici Riccardo, La Pera Salvatore, Leonardi Angelo, Zagami Salvatore, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 25/03/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**